

Codice A1501B

D.D. 5 ottobre 2020, n. 569

L.R. 8/2003 - Procedimento per la revoca di vantaggio economico indebitamente percepito.

Conclusione. Conseguente accertamento d'indebito pari a € 316,80 e ingiunzione di rimborso.



ATTO DD 569/A1501B/2020

DEL 05/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1501B - Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE

OGGETTO: L.R. 8/2003 - Procedimento per la revoca di vantaggio economico indebitamente percepito. Conclusione. Conseguente accertamento d'indebito pari a € 316,80 e ingiunzione di rimborso.

Premesso che:

- nei mesi di maggio e giugno 2018, la Commissione Europea ha svolto un'indagine avente ad oggetto il "Riesame dell'attività delle autorità di audit / audit di conformità per il periodo 2014 - 2020" (Missione di audit n. EMPG214IT0220 - Lettera di notifica della Commissione Ares (2018) 1905796 del 10/04/2018), relativamente al Programma Operativo 2014IT05SFOP013 - POR Piemonte FSE;
- nell'ambito di tale indagine, la cui documentazione è agli atti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, sono stati sollevati rilievi e poste raccomandazioni relativamente alla metodologia applicata per lo svolgimento dell'audit di sistema e alle risultanze emerse, nonché agli esiti dell'audit delle operazioni a seguito di ri-esecuzione della verifica di n. 8 operazioni, selezionate nell'ambito del campione estratto dall'Autorità di Audit e riferito alla spesa dichiarata alla Commissione Europea nel periodo contabile 01/07/2016 - 30/06/2017;
- l'Autorità di Audit, confrontandosi con l'Autorità di Gestione del POR, ha controdedotto ai rilievi e alle raccomandazioni della Commissione, rappresentando le ragioni dell'Amministrazione regionale;
- in esito al contraddittorio, con nota Ref. Ares (2019) 1049638 del 20/02/2019 (protocollo in entrata n. 12065/A15000 del 21/02/2019), la Commissione ha notificato il rapporto finale di audit nel quale, a fronte di diversi rilievi superati e raccomandazioni chiuse, sono rimaste aperte le raccomandazioni oggetto del presente provvedimento;
- in base alle sue conclusioni, dettagliate nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la Commissione ha ritenuto non ammissibile a carico del FSE la spesa complessiva di € 65.516,80 e ne ha richiesto la decertificazione; conseguentemente, l'Autorità di Audit, con nota prot. n. 7218 del 04/04/2019, ha chiesto all'Autorità di Gestione di proporre all'Autorità di Certificazione di decertificare il suddetto importo ;
- si è così provveduto alla rettifica finanziaria richiesta, trasferendo la spesa di € 65.516,80 dal bilancio unionale al bilancio regionale;

- con scheda OLAF ESF/IT/PIE/2019/69586 del 25/06/2019, l'Autorità di Gestione ha altresì provveduto a comunicare l'irregolarità alla Commissione Europea, quale atto dovuto in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 122 co. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, come ribadito dalla nota Ares (2019) 7792691 del 18/12/2019.

Dato atto che:

- con Determinazione n. 1498 del 05/11/2019, il Direttore della Direzione Coesione Sociale ha accertato un danno al bilancio regionale pari a € 65.516,80 e ha conferito mandato al Dirigente competente di recuperare il contributo indebitamente corrisposto;
- in data 19/12/2019, con nota prot. n. 57451, il Dirigente del Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE ha comunicato al beneficiario del contributo l'avvio del procedimento di revoca del vantaggio economico indebitamente percepito di cui sopra, mediante accertamento del debito.

Precisato che:

- l'avvio del presente procedimento ha comportato, sulla scorta delle determinazioni assunte dalla succitata D.D. n. 1498/2019, l'opportunità di condurre in merito o un'ulteriore autonoma attività istruttoria, al fine di accertare l'effettiva sussistenza di un danno a carico del bilancio regionale, in ragione del contestato vantaggio indebito di € 65.516,80 conseguito dal beneficiario del finanziamento;
- l'importo di € 65.516,80 si compone di due voci di spesa non riconoscibili, una pari a € 65.200,00 e l'altra pari a € 316,80, come dettagliato nell'allegato del presente atto.

Preso atto

della nota pervenuta dal beneficiario del finanziamento in data 20/01/2020 (prot. n. 1478) e della nota integrativa pervenuta il 24/09/2020 (prot. n. 103038), quest'ultima in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione scrivente del 17/09/2020 (prot. n. 102437), tenuto conto che i termini di svolgimento del presente procedimento, in ragione dell'emergenza Covid-19, sono incorsi nella sospensione prevista dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito con L. n. 40/2020.

Rilevato che

le suddette note presentate dal beneficiario del finanziamento contengono specifici rilievi controdeduttivi limitatamente alla parte del contributo percepito pari a € 65.200,00, mentre nessuna obiezione puntuale è stata invece sollevata rispetto alla restante parte del contributo contestato pari a € 316,80.

Valutate

come complessivamente meritevoli di accoglimento le argomentazioni controdeduttive contenute nelle due succitate note pervenute dal beneficiario del finanziamento, per le considerazioni descritte nell'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Accertato che

il beneficiario del finanziamento ha comunque operato in conformità alle previsioni contenute nella disciplina regionale di riferimento (in particolar modo, l'Avviso pubblico per il finanziamento delle attività in argomento e le Linee-guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR-FSE 2014-2020), e che pertanto non possa ragionevolmente configurarsi il conseguimento di un ingiusto vantaggio economico, relativamente al contributo di € 65.200,00, anche se tale importo è stato ritenuto dalla Commissione Europea non imputabile al FSE (e oggetto, quindi, di successiva rettifica finanziaria).

Constatato

che nei precedenti controlli di primo e secondo livello svolti sui progetti formativi in questione, nessuna obiezione era stata sollevata in merito al riconoscimento della predetta spesa sostenuta dal beneficiario del finanziamento.

Ricordato che

l'AdA, nel contraddittorio sorto in seguito alle contestazioni formulate dalla Commissione Europea, ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per procedere alla decertificazione della spesa richiesta dalla Commissione, in quanto i rilievi sollevati non risultavano essere adeguatamente fondati, sulla base delle previsioni contenute nei dispositivi regionali e nell'Avviso pubblico di riferimento, per configurare un indebito vantaggio a favore del beneficiario del finanziamento.

Rilevato che:

- non sono emersi elementi fondati per dubitare che il beneficiario del finanziamento non abbia adeguatamente svolto i progetti finanziati, data l'entità e la pertinenza della documentazione comprovante l'attività contestata e la rispettiva spesa sostenuta;
- la stessa Commissione Europea non ha formulato riserve in merito all'effettiva e congrua realizzazione dei progetti autorizzati.

Considerato che

quand'anche ritenuta non imputabile tale spesa al FSE per le valutazioni e le determinazioni – peraltro non condivise dall'AdG e dall'AdA – assunte dalla Commissione Europea, non si possa tuttavia ritenere non meritevole di riconoscimento il corrispondente contributo erogato, per la parte pari a € 65.200,00, in quanto l'operato del beneficiario del finanziamento si è dispiegato in conformità alle disposizioni regionali di riferimento.

Appurato che

risulta non ammissibile, anche sulla base dei dispositivi regionali, la parte del contributo erogato pari a € 316,80, peraltro aspetto non specificamente contestato nelle memorie controdeduttive prodotte dal beneficiario del finanziamento.

Confermato che

la somma di € 65.516,80, come da richiesta della Commissione Europea, non può essere imputata al bilancio unionale ed è stata già oggetto di trasferimento a carico del bilancio regionale.

Rilevato che

entro il 30/06/2023, termine ultimo per l'utilizzo delle risorse previste per la programmazione 2014/2020, potranno comunque essere certificate ulteriori somme fino alla concorrenza massima prevista dal POR-FSE Regione Piemonte.

Ritenuto che:

- in esito all'accoglimento delle controdeduzioni presentate dal beneficiario del finanziamento, vi siano gli estremi per procedere alla revoca del contributo economico in oggetto limitatamente alla somma di € 316,80, in quanto solo tale importo può ritenersi indebitamente percepito dal beneficiario del finanziamento e, quindi, configurarsi come danno a carico del bilancio regionale;
- conseguentemente, non si procede alla revoca della restante parte del contributo erogato al beneficiario del finanziamento, pari a € 65.200,00, in quanto non indebitamente percepita.

Dato atto

della sospensione dei termini di svolgimento del presente procedimento, in ragione dell'emergenza

Covid-19, prevista dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020 (convertito con L. n. 40/2020).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- le Leggi regionali: n. 63 del 13 aprile 1995 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale"; n. 8 del 14 aprile 2003 "Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE)"; n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme sul procedimento amministrativo"
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" art. 4-16
- gli artt. 1219 e 2943 del Codice Civile

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e specificate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contestualmente si approva:

- di confermare il trasferimento della somma di € 6.516,80 dal bilancio unionale al bilancio regionale, perché tale importo, già oggetto di rettifica finanziaria a seguito di decisione della Commissione Europea, non può essere imputabile al POR-FSE Piemonte 2014-2020;
- di non procedere al recupero della somma di € 65200,00, dato che nessun danno può essere ascrivibile al bilancio regionale in quanto non è stato accertato in merito a tale contributo alcun vantaggio indebito percepito dal beneficiario del finanziamento;
- di disporre la revoca del contributo e il conseguente recupero dell'importo pari € 316,80, poiché indebitamente percepito dal beneficiario del finanziamento;
- di invitare e, per quanto occorre, diffidare il beneficiario a pagare entro 30 giorni dalla notifica a mezzo PEC del presente atto la somma di € 316,80, più gli interessi legali decorrenti dalla data della notifica fino all'effettivo pagamento. Il pagamento è altresì aumentato dagli interessi di mora decorrenti dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la restituzione fino al pagamento. Il versamento dovrà essere realizzato sul conto corrente bancario n. **40777516** intestato a

1.

1.

1. TESORERIA REGIONE PIEMONTE - ENTRATE NON SANITARIE

Unicredit Banca

Via XX Settembre, 31 10122 TORINO

IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516

BIC SWIFT UNCRITM1Z43

1. - **che dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione entro 10 giorni dal versamento, a mezzo pec al seguente indirizzo: *controllifse@cert.regione.piemonte.it*, allegando copia del bonifico o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE PIEMONTE - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Raccordo amministrativo e controlli dell'attività cofinanziate dal FSE - specificando nella causale "Restituzione dei contributi revocati con la DD__ del __";**
- che il presente atto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 cod. civ., ha valore di costituzione in mora;
 - che l'Amministrazione procedente, in qualità di ente creditore di detta somma, sia legittimato, ai sensi dell'art. 21 ter L. 241/90 s.m.i., in caso di mancata restituzione della importo richiesto, di provvedere all'esecuzione coattiva del credito vantato al fine del recupero della somma;
 - di accertare e autorizzare il recupero della somma sopra elencata;
 - di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti contabili necessari ad introitare la somme indicata nel presente provvedimento.

La presente determinazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine prescritto dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1501B - Raccordo amministrativo e controllo
delle attività cofinanziate dal FSE)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo